

1058

CONVENZIONE TRA L'A.S.L. V.C.O. ED IL CENTRO ORTOPEDICO DI

QUADRANTE S.P.A. DI OMEGNA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA

INFORMATICA.

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata

ai fini del presente atto dall' Avv. Cinzia Meloda, Direttore della SOC Affari Generali,

Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con

deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017;

E

Il Centro Ortopedico di Quadrante S.p.A. (d'ora in poi ai fini della presente convenzione

denominato COQ), codice fiscale e partita IVA n. 01875380030, con sede in Omegna Via

Lungolago Buoizzi, 25, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Dr.

Mauro Carducci, ivi domiciliato per la carica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

L'ASL VCO mette a disposizione del COQ il proprio personale appartenente alla SOS

Gestione Infrastrutture e Tecnologie, Reti e Applicativi per attività richiesta normalmente in

forma scritta di volta in volta dal Committente, nonché per garantire l'attività di supporto

alle procedure informatiche dell'ASL VCO che il COQ sta attualmente utilizzando per la

conseguente ricaduta sulla rete aziendale ASL.

L'attività, oggetto del presente disciplinare, sarà svolta con prolungamento dell'orario di

lavoro e attribuzione di debito orario aggiuntivo dal lunedì al venerdì (con esclusione degli

orari notturni – 20.00/8.00 del sabato, domenica e giornate festive) e valorizzazione analoga

a quella per il supporto aziendale all'attività libero professionale.

ART.2

Per l'attività di cui all'art.1 la ASL VCO garantirà, mediante l'equipe della SOS Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, un impegno massimo settimanale di 30 ore, non comprensive del tempo di raggiungimento della sede di lavoro, entro le dodici ore successive la chiamata per problemi sistemistici urgenti, il resto a programmazione. Tale attività sarà organizzata in modo da non pregiudicare, comunque, la funzionalità della SOS di appartenenza del personale collaboratore.

ART.3

L'attività sarà prestata secondo le indicazioni del Committente il quale costituisce centro di imputazione dell'attività dei collaboratori nei confronti delle due strutture interessate.

ART.4

Il compenso orario per la collaborazione viene determinato come segue:

€ 60,00 lorde all'ora per la figura del Dirigente

€ 37,18 lorde all'ora per le figure di collaboratore (D)

€ 25,60 lorde all'ora per le figure di assistente (C)

Tale compenso, depurato del margine operativo aziendale pari al 5% è da considerarsi al netto degli oneri riflessi e dell'IRAP e dell'IVA che risultano a carico del committente.

ART.5

Al fine di rendicontare le ore effettuate il personale che ha svolto l'attività compilerà una scheda nominativa, con l'indicazione dettagliata dei giorni e dell'ora di effettuazione delle prestazioni, e, dopo aver apposto la propria firma ed averla fatta vistare dalla Responsabile della SOS Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, la trasmetterà al COQ. Quest'ultimo vi apporrà il proprio visto e la ritrasmetterà alla SOC Logistica e servizi Informatici - SOC Gestione Personale e Relazioni Sindacali della ASL VCO che la invierà alla SOC Gestione Risorse Economico Finanziarie e Patrimonio al fine dell'emissione della

debita documentazione contabile. La SOS Tecnologie dell'Informazione e della

Comunicazione provvederà poi, al momento dell'incasso, alla predisposizione di determina

di liquidazione per l'attribuzione al personale collaboratore delle quote spettanti applicando

il debito orario correlato.

Il COQ corrisponderà la somma di cui al precedente art. 4 nell'ambito degli accordi previsti

nel vigente contratto di gestione tra l'ASL VCO e il COQ entro 60 gg data fattura.

ART.6

I collaboratori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non

coinvolta nell'attività di consulenza oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti,

informazioni, cognizioni, documenti di cui fossero venuti a conoscenza, o che fossero

comunicati da parte Committente, in virtù del presente contratto.

ART.7

I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della

stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli

interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente

convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg.

UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.

ART.8

Il COQ dovrà garantire al personale ASL VCO coinvolto nell'attività di consulenza, la

copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi ed infortuni compresi

quelli in itinere.

ART.9

La presente convenzione ha validità dal 01/01/2020 al 31/12/2020 fatta salva la possibilità

di recesso anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30

giorni. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti

contraenti.

ART.10

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dal COQ (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania prot. n. 22133 del 6 settembre 2010).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990.

Omegna, _____

CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Mauro CARDUCCI)

Omegna _____

ASL VCO

IL DIRETTORE SOC AFFARI GENERALI, LEGALI E ISTITUZIONALI

(Avv.Cinzia MELODA)